



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1994/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 2252/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Lorenzo Soderò - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Loredana Germanò - Componente

Paola Balducci - Componente

Accursio Gallo - Componente

Antonino Piro - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 29 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 2252/TFNSVE/2025-2026, 2252 - Ricorso proposto dalla società A.S.D. 1954 MONTESILVANO CALCIO (915460) contro la società A.S.D. HATRIA (962901) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo ai calciatori SCHIAVONE ADRIANO (2212760), NUNZIATO DANILO (7003518), DI FLAVIANO FRANCESCO (5292105), D'APOLITO RAFFAELE (5518332), CONDURACHE RARES VALENTIN (5503791), CALDO ALESSIO (5359228)

In data 27 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori Adriano Schiavone (matricola 2212760), Danilo Nunziato (matricola 7003518), Francesco Di Flaviano (matricola 5292105), Raffaele D'Apolito (matricola 5518332), Valentin Rares Condurache (matricola 5503791), Alessio Caldo (matricola 5359228).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alle attestazioni oggetto del presente ricorso siano determinati i premi di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nei suddetti documenti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

I premi sono stati quantificati in euro 60,00 (sessanta/00) per il calciatore Adriano Schiavone, in euro 88,00 (ottantotto/00) per il calciatore Danilo Nunziato, in euro 132,00 (centotrentadue/00) per il calciatore Francesco Di Flaviano, in euro 220,00 (duecentoventi/00) per il calciatore Raffaele D'Apolito, in euro 200,00 (duecento/00) per il calciatore Valentin Rares Condurache, in euro 30,00 (trenta/00) per il calciatore Alessio Caldo, come dalle citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presenti in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- viste le attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestate dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società A.S.D. HATRIA alla corresponsione del premio di formazione tecnica per i calciatori Adriano Schiavone, Danilo Nunziato, Francesco Di Flaviano, Raffaele D'Apolito, Valentin Rares Condurache, Alessio Caldo nella misura complessiva di euro 730,00 (settecentotrenta/00), in favore della società A.S.D. 1954 MONTESILVANO CALCIO.

L'ESTENSORE

Lorenzo Sodero

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai